

2018



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Taranto

sezione lavoro

N. 1272 SEN

N. 4211/17 R.G.

N. 10161/18 CRO

Il giudice dott. Giovanni De Palma, all'udienza del 28 marzo 2018, ha pronunciato, dandone lettura, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro tra:

Dinoi Nazareno, rappr. e difeso dall'avvocato Antonio Pompigna, ricorrente e:
ASL Taranto, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Eleonora Coletta, resistente

Fatto e diritto

Con atto depositato in data 8.5.2017, la parte ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di **dichiarare la nullità e/o la illegittimità del provvedimento disciplinare di sospensione dal lavoro irrogatogli in data 21.3.2017** con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento della somma dovuta per la privazione della retribuzione pari a 30 giorni, indicata in euro 1.769,50, oltre accessori e con vittoria di spese. In particolare, ha eccepito la decadenza dall'azione disciplinare per la tardività della comunicazione e della contestazione degli addebiti, la mancata specificità dei fatti contestati, la violazione dell'obbligo di affissione del codice disciplinare, la sproporzione della sanzione disciplinare comminata e, nel merito, l'infondatezza del fatto contestato.

L'amministrazione convenuta, costituitasi, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Istruita la causa per il tramite della documentazione prodotta, all'udienza odierna i procuratori delle parti hanno dato luogo alla discussione orale, al cui esito il giudice ha deciso la controversia ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c., dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).

Come può evincersi dalla documentazione versata in atti, il provvedimento disciplinare di cui si discute promana dalla lettera di contestazione disciplinare del 23.1.2017, con cui era stata addebitata al lavoratore la *"violazione di norme di leggi e aziendali in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; violazione di norme costituzionali e dei doveri comportamentali insiti nel ruolo di dipendente pubblico"*, per essere, in particolare, iscritto, *"in qualità di imprenditore individuale, a far data dal 01.10.2015, presso la Camera di commercio di Taranto, la cui attività prevalente è quella di editare libri"*.

A sua volta, **detta contestazione trae origine da una missiva a firma di Turco Giuseppe, protocollata dall'Asl convenuta in data 16.1.2017, in cui viene specificatamente segnalato che "Nazareno Dinoi opera come editore dal 01.10.2015, la**

sua impresa individuale ha acquisito la locuzione di piccolo imprenditore, sotto il nome "La Voce di Manduria di Nazareno Dinoi ...".

Tanto premesso, è, in primo luogo, da disattendere la doglianza di parte ricorrente inerente alla violazione dei termini per la conclusione del procedimento disciplinare, laddove il dies a quo del termine di 120 giorni che viene in rilievo, coincidente con l'acquisizione della notizia dell'infrazione da parte dell'Ufficio, non può che decorrere dal 16.1.2017 (data di protocollazione della missiva promanante dal precitato Turco); né alcuna decadenza dall'azione disciplinare potrebbe profilarsi in rapporto alla violazione del termine di cui all'art. 3, comma 4, del codice disciplinare di settore, in difetto di una espressa clausola che preveda detta conseguenza.

Ciò posto, è fondata con assorbimento di ogni ulteriore questione, l'eccezione del Dinoi che involge la violazione del principio di proporzionalità fra gravità del fatto contestato e sanzione comminata.

Secondo le previsioni del codice disciplinare pacificamente applicabile al rapporto di lavoro dedotto in lite, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica "quando le infrazioni previste allo stesso comma (5) presentino caratteri di particolare gravità". Detto comma 5 specificatamente considera le seguenti infrazioni: assenza ingiustificata dal servizio fino a dieci giorni o arbitrario abbandono dello stesso, ingiustificato ritardo, inferiore a dieci giorni, a trasferirsi nella sede assegnata, svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio, falsa testimonianza, comportamenti minacciosi, alterchi manifestazioni ingiuriose, comportamenti lesivi della dignità della persona, "violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio, ovvero grave danno all'Azienda, agli altri dipendenti, agli utenti o a terzi, in assenza di condanna della PA al risarcimento del danno".

Sulla scorta di tali previsioni, perché possa, dunque, configurarsi un illecito disciplinare sanzionabile secondo la previsione di cui all'art. 10, comma 8, lett. a) specificatamente richiamata nel provvedimento impugnato, occorre pur sempre che venga in rilievo la violazione - con caratteri di particolare gravità - di un dovere di comportamento da cui sia derivato un disservizio, ovvero un grave danno all'Azienda.

Tanto premesso, occorre in via assorbente considerare come l'amministrazione convenuta, nel contestare la condotta posta in essere dal Dinoi (il quale "pur consapevole delle norme vigenti in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi ... si è nuovamente iscritto, giusta visura camerale, a far data dal 01.10.2015, in qualità di imprenditore individuale, presso la Camera di Commercio di Taranto"), non ha al contempo fornito alcuna indicazione in termini di allegazione e prova (se non in rapporto ad un generico e non documentato dallo all'immagine; vds. pag. 19, rigo 10, della relativa memoria di costituzione) in ordine al disservizio o al danno scaturenti dalla inosservanza in questione.

Difettando, pertanto, la prova della concreta lesività della condotta che viene in rilievo e, di riflesso, dell'effettiva gravità dei fatti oggetto di contestazione e dovendosi a tale riguardo considerare che, come in termini del tutto convincenti puntualizzato da Cassazione civile, sez. lav., 03 novembre 2017, n. 26159, "Il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, anche in termini di proporzionalità rispetto alla condotta del lavoratore", il provvedimento disciplinare impugnato è, dunque, da annullare, con conseguente condanna dell'Asl convenuta al

pagamento della retribuzione non corrisposta per effetto del provvedimento disciplinare irrogato, secondo l'importo (non contestato dalla convenuta) reclamato dal ricorrente.


Né è nel caso consentita, in relazione ai fatti contestati, l'applicazione da parte di questo giudice di una sanzione minore, difettando una domanda in tal senso promanante dal datore di lavoro e dovendosi, ad ogni buon conto, considerare che *Il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso, ragion per cui non può essere esercitato dal giudice in conseguenza dell'opposizione del lavoratore, neppure con riferimento alla riduzione della gravità della sanzione, salvo il solo caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13 aprile 2007 n. 8910).*

La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte resistente, nella misura indicata in dispositivo.

p.q.m.

Il Tribunale di Taranto - giudice monocratico del lavoro - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Dinoi Nazareno, con ricorso depositato in data 8.5.2017, nei confronti di ASL Taranto, così provvede: accoglie la domanda attorea; annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, per la durata di trenta giorni comminata con provvedimento del 21.3.2017; condanna l'Asl Taranto al pagamento, in favore del Dinoi, della somma di euro 1.769,50, oltre agli interessi legali decorrenti, ex art. 429 c.p.c., dalla maturazione dei diritti; condanna l'ASL Taranto al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida ex D.M. n. 55/14 in euro 1.500,00 oltre al rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.

Taranto, 28 marzo 2018.


il giudice
dott. Giovanni De Palma